COMUNE DI RADDUSA

Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29-03-2023

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Proposizione

Art.3 Approvazione

Art.4 Conferimento

Art. 5 Albo dei cittadini Onorari

Art. 6 Partecipazione

Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto della "Cittadinanza onoraria".
2. La "Cittadinanza onoraria" costituisce un riconoscimento onorifico, verso chi si sia particolarmente distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola, dello sport, nel Comune di Raddusa, in Italia, e/o all'estero.
3. Può essere concessa sia a cittadini italiani non residenti a Raddusa, che a cittadini stranieri.

Art. 2

Descrizione

1. Il diritto di proposta per il conferimento della cittadinanza onoraria è promosso dal Presidente del Consiglio, dai singoli Consiglieri Comunali, dal Sindaco, dagli Assessori, da enti ed istituzioni pubbliche e private presenti nel Comune di Raddusa.

2. Le proposte devono essere formulate per iscritto, allegando il curriculum della persona segnalata o precisando le attività o le azioni che si ritengono meritevoli del riconoscimento

Art. 3
Approvazione

1. Il conferimento della "Cittadinanza Onoraria" avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. La deliberazione dovrà riportare una relazione intesa ad evidenziare i meriti della persona che si intende onorare, l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito l'istituto, oltre alla biografia del beneficiario.

Art. 4

Conferimento

1. La cittadinanza Onoraria viene conferita mediante la consegna di una pergamena che attesti l'iscrizione simbolica tra la popolazione di cittadini anche stranieri che siano particolarmente distinti nei campi previsti all'art. 1.

2. La cittadinanza onoraria, deliberata dal Consiglio comunale, è conferita dal Presidente del Consiglio e/o dal Sindaco o loro delegati.

3. La consegna dell'onorificenza avviene in un'apposita seduta del Consiglio Comunale o nell'ambito di una manifestazione istituzionale.

4. La "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

Art. 5

Albo dei cittadini Onorari

1. E' istituito l'Albo dei Cittadini Onorari di Raddusa, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la "Cittadinanza Onoraria" e sarà tenuto a cura del Responsabile dei Servizi Demografici.

2. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione.

3. L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della Cittadinanza Onoraria.

Art. 6

Partecipazione

1. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto da 7 (sette) articoli, entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione.

2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.